




Provincia di Grosseto
Area Territorio Ambiente e Sostenibilità
Settore Pianificazione Territoriale
Piani di Settore



PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA

(P.A.E.R.P.)

Gruppo di lavoro interno

Arch. Pietro Pettini (Coordinatore)
Arch. Lucia Gracili
Arch. Marco Scandroglio
Geol. Riccardo Cinelli
For. Paolo Stefanini

Collaboratori

Gianluca Fedeli
Gabriele Pisicchio
Geom. Daniele Crescenzi
Fiorella Martinelli
P.A. Bruni Andrea

Gruppo di lavoro esterno

Professionista incaricato
Geol. Mauro Rocchi

Elaborazioni GIS
Netspring S.r.l.:
Geom. Roberta Ravenni

F – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ottobre 2009

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Norme e indirizzi per la pianificazione comunale

Articolo 1 – Finalità e contenuti

1. Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia (P.A.E.R.P.) è stato redatto ai sensi del Capo II della LRT 78/98 e s.m.i. e del relativo Regolamento emanato in attuazione dell'art. 6 della medesima legge regionale; detto Piano costituisce l'atto settoriale di Governo del Territorio attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni del Piano di Settore Regionale (P.R.A.E.R.), coordinando la pianificazione urbanistica comunale in relazione alle previsioni di coltivazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dimesse e di riciclaggio di materiali recuperabili assimilabili.

2. I comuni adeguano la propria pianificazione al P.A.E.R.P. nel termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione dello stesso.

3. Il monitoraggio del piano avviene con cadenza biennale.

4. Il P.A.E.R.P. si compone dei seguenti elaborati:

E.1 - Valutazione Ambientale Strategica integrata (V.A.S.i.) – Relazione – Rapporto Ambientale;

E.1.1 – Valutazione Ambientale Strategica integrata (V.A.S.i.) – Matrici Coerenza Esterna ed Interna;

E.2 - Valutazione Ambientale Strategica integrata (V.A.S.i.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio;

D – Relazione di incidenza;

* * * *

Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.R.)

A – Relazione;

A.1 - Catalogo delle previsioni P.R.A.E. - scala 1:200.000/ 1:100.000;

Quadro conoscitivo

B.1 - Schedario delle cave attive;

- B.2 – Carta delle cave attive - scala 1:100.000;
 - B.3 - Catalogo delle attività estrattive in corso - scala 1:25.000/ 1:10.000;
 - B.4 – Schedario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio;
 - B.5 - Schedario delle cave dimesse e abbandonate;
- Piano Provinciale di Settore (P.A.E.R.P.)*
- C.1 – Schedario delle attività estrattive per comune;
 - C.2.1 – Catalogo delle attività estrattive per comune – scala 1:25.000/ 1:10.000
(parte prima - Comuni da Campagnatico a Manciano);
 - C.2.2 – Catalogo delle attività estrattive per comune – scala 1:25.000/ 1:10.000
(parte seconda - Comuni da Massa Marittima a Sorano);
 - C.3 - Carta delle risorse - scala 1:100.000;
 - C.4 – Carta dei giacimenti – scala 1:100.000;
 - C.5 – Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive - scala 1:100.000;
 - C.6 – Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive per settore - scala 1:100.000;
 - C.7 – Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive per tipo di materiale - scala 1:100.000;
 - C.8 - Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al sistema ambientale: SIR-SIC- ZPS - scala 1:100.000;
 - C.9 - Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al sistema ambientale: ARPA e AR - scala 1:100.000;
 - C.10 - Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al sistema ambientale : Parchi e Riserve - scala 1:100.000;
 - C.11 - Carta delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al vincolo paesaggistico: D.Lgs. 42/2004, art. 136;
 - C.12 – Carta delle cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici.
 - C.13 – Carta delle cave dismesse e abbandonate.
- F – Norme Tecniche di Attuazione;

* * * *

Costituiscono parte della documentazione del presente Piano anche gli elaborati G.1 – “Estratto Raccolta delle Osservazioni e contributi pervenuti” e G.2 – “Parere Motivato Finale e determinazioni assunte su contributi e osservazioni pervenute”.

5. Il presente piano recepisce le disposizioni dei Piani di Assetto Idrogeologici vigenti che, oltre a quanto specificato negli articoli successivi, costituiscono riferimento normativo per la pianificazione comunale.

6. Eventuali modifiche degli ambiti sottoposti a tutela e di cui al Quadro Conoscitivo, saranno automaticamente recepiti dal presente PAERP.

Articolo 2 – Disciplina generale per la pianificazione delle attività estrattive

1. I Comuni, negli S.P.T. e A.G.T., disciplinano le attività estrattive applicando le norme di settore contenute nel PTC così come di seguito integrate:

– individuano, con le limitazioni dell'articolo dedicato all'attività estrattiva del P.T.C. medesimo, gli ambiti territoriali ove lo sfruttamento dell'attività estrattiva è compatibile con le scelte di sviluppo economico e con i requisiti paesistico-ambientali e territoriali;

– definiscono in generale i criteri di utilizzo delle risorse presenti nel loro territorio;

– approfondiscono e/o definiscono gli studi e le indagini necessarie al fine di individuare le condizioni attuative per la progettazione e l'adozione di adeguate misure di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

– stabiliscono, in particolare:

- i tempi e le modalità di escavazione;

- i tempi e le caratteristiche del ripristino ambientale;

- i caratteri del recupero da attuarsi nei siti dismessi;

- le eventuali azioni di riqualificazione urbanistica da promuovere negli ambiti già antropizzati, ad eccezione delle prescrizioni localizzative delle aree estrattive situate in zone tutelate dal D.Lgs. 42/2004, artt. 134- 142, per le quali di norma verranno indicate azioni di recupero prevalentemente paesaggistico, ad esclusione di ogni tipo di intervento edilizio;

– sottopongono i siti di rilievo ambientale a regole specifiche di tutela del contesto:

– riportano nel P.S. e/o R.U. in scala 1:10.000, aggiornandoli e precisandoli, i perimetri delle prescrizioni localizzative del presente P.A.E.R.P.;

- verificano in fase di variante urbanistica di adeguamento al P.A.E.R.P. il rispetto delle vigenti normative in materia di bonifica dei siti inquinati;

– disciplinano le aree così perimetrate secondo i disposti del presente articolo, classificando le attività ammissibili in relazione al tipo di risorsa e di localizzazione (pianura, collina o altro) e definendo regole generali per l'esercizio di tali attività e per la tutela del contesto territoriale;

– condizionano le previsioni al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904, ed alle disposizioni dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico;

– favoriscono l’impiego di viabilità esistente riducendo la realizzazione di nuovi accessi;

– per le previsioni di nuove cave di materiale ornamentale di superficie limitata in prossimità di insediamenti (Es. cave in loc. Valle Ombrosa - Roccatederighi, nel Comune di Roccastrada), nel R.U. saranno definite le modalità di intervento e le metodologie di coltivazione secondo i seguenti criteri: a) minimizzazione degli impatti sulla copertura forestale e tutela della risorsa idrica locale con specifico riferimento alle manifestazioni sorgentizie; b) accorgimenti per la riduzione dell’inquinamento acustico e metodologie di estrazione che non prevedono impianti fissi di lavorazione in sito; c) contenimento delle volumetrie estraibili da armonizzare con il soddisfacimento del fabbisogno di materia prima per scopi ed usi artigianali, piccole ristrutturazioni, restauri ecc. .

- verificano, al fine di incentivare il riutilizzo di materiali di recupero assimilabili, la possibilità di individuare aree da destinare a piazzali di stoccaggio pubblici (artt. 36 e 37 della LRT 78/98) .

2. I Comuni, nel perimetrare le aree da destinare all’attività estrattiva e agli eventuali impianti, al fine di ridurre gli effetti negativi sul territorio, ed assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, salvaguardano di norma comunque i seguenti ambiti:

– ambiti di pregio vegetazionale (sugherete, faggete, foreste planiziarie, pinete costiere, boschi comprendenti biotopi, oliveti storici, pinete costiere ed elementi tipici della maglia agraria);

– tomboli e aree immediatamente retrostanti;

– ambiti sensibili da un punto di vista paesistico e/o interessati da rapporti di intervisibilità meritevoli di tutela;

– zone gravate da uso civico, fatta salva la destinazione “a cavare”.

3. L’apertura di nuove cave e il rilascio o rinnovo dell’autorizzazione per cave esistenti saranno, da parte dei Comuni, condizionate alla verifica della corretta destinazione d’uso dei materiali estraibili, al fine di evitare che i litoidi pregiati vengano impiegati in opere realizzabili con materiali di minore qualità. A tale proposito i Comuni considereranno in particolare che: lo sfruttamento di depositi alluvionali sabbioso-ghiaiosi dei corsi d’acqua e dei calcari massicci deve essere destinato alle produzioni più pregiate (inerti per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi, sabbie per intonaci, pietrischi speciali stradali e ferroviari), vietandone l’uso per

rilevati e riempimenti; i rilevati stradali e i riempimenti possono essere eseguiti con materiali non pregiati quali: calcari cavernosi e marnosi, conglomerati poligenici e arenarie, pezzate derivante dalla coltivazione di pietre ornamentali, materiali di risulta da scavi e demolizioni.

Sia per l'apertura di nuove cave che per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione per cave esistenti, il progetto di coltivazione sarà rapportato alle stime del fabbisogno contenute nel presente P.A.E.R.P., stabilendo fasi e modalità di coltivazione correlate alle opere di recupero ambientale e produttivo da effettuarsi durante e dopo le attività estrattive secondo le indicazioni specificate.

La coltivazione sarà programmata in modo da procedere per fasi sequenziali di durata pluriennale (di norma due anni), facendo in modo che non si passi alla lavorazione nella fase successiva prima di aver avviato la risistemazione ambientale di quella precedente, salvo i casi di coltivazione per fette orizzontali eseguita in zone collinari.

Il terreno di scopertura sarà conservato in loco per consentirne l'uso nelle opere di recupero ambientale con l'opportuna aggiunta di sostanze nutritive.

4. In particolare nelle aree collinari e montane:

- la coltivazione sarà effettuata per fette orizzontali o gradoni discendenti, a iniziare dal limite superiore dell'area autorizzata;
- i relativi interventi di recupero saranno eseguiti:
 - per la coltivazione a fette orizzontali al termine della fase estrattiva;
 - per la coltivazione a gradoni discendenti al termine di ogni fase sequenziale e prima dell'inizio della successiva;
- la progettazione dovrà indicare e motivare la scelta delle tecniche di coltivazione in relazione all'assetto geostrutturale e stratigrafico;
- saranno vietate azioni di scalzamento al piede delle scarpate che possano provocare il crollo incontrollato degli strati; l'abbattimento della roccia dovrà essere effettuato in condizioni di stabilità e sicurezza;
- si dovrà verificare il rapporto con le falde sotterranee ai fini della tutela negli acquiferi di pregio e della stabilità dei suoli.

5. In particolare nelle aree di pianura:

- sarà vietata la messa a giorno della falda idrica nei casi in cui si tratti di:
 - “acquiferi strategici” e gli “acquiferi di particolare interesse anche per usi idropotabili, industriale ed irriguo” riconosciuti, come tali, negli S.P.T.;
 - “corpi idrici significativi sotterranei” di cui al Piano di Tutela delle Acque della Toscana e “corpi idrici sotterranei riconosciuti a criticità” con Decisione n.1/2006 del Comitato Tecnico del Bacino Regionale Toscana Costa;
 - livelli acquiferi comunicanti con gli acquiferi di cui ai punti precedenti;
- l’eventuale messa a giorno della falda sarà condizionata ai limiti temporali definiti per l’esercizio della attività estrattiva e comunque prevedendo il tombamento della stessa durante la fase di esercizio. Nello specifico la tombatura deve avvenire prima della coltivazione di un nuovo lotto o, per comprovate esigenze tecnico-operative, prima della coltivazione del lotto successivo;
- sarà possibile il recupero e il reinserimento ambientale dell’area interessata dall’attività, mediante la conservazione delle aree di invaso (specchi d’acqua) prodotte dagli scavi, da dimostrare con motivazioni di carattere irriguo-produttivo o naturalistico. Tali previsioni dovranno essere contenute nella progettazione della cava;
- l’ampliamento di cave esistenti in falda idrica sarà limitato alle effettive esigenze produttive;
- le cave a fossa, fatte salve le indicazioni sopra riportate, saranno riempite fino al piano di campagna originario, o almeno fino alla quota che garantisca lo smaltimento naturale delle acque piovane nella rete idrica circostante;
- gli S.P.T. e gli A.G.T. dovranno contenere gli indirizzi (con eventuale descrizione degli ambiti territoriali preferenziali) per il reperimento delle volumetrie di terreno necessarie alle operazioni di riempimento, recupero e reinserimento ambientale dei siti estrattivi, da attuare con i successivi progetti di coltivazione;
- la coltivazione in aree classificate ad elevata pericolosità idraulica è condizionata:
 - a) al rispetto dei criteri generali di fattibilità di cui al punto 3.2.2 del DPGRT 26/R/2007 (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, in materia di indagini geologiche), nonché delle disposizioni per le aree pericolose di cui ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico del Bacino Nazionale F.Tevere, del Bacino Interregionale F.Fiora e dei Bacini Regionali Toscana Costa e del F.Ombrone, che i Comuni verificheranno in sede di formazione degli S.P.T. e A.G.T.;

- b) all'esecuzione di studi di approfondimento finalizzati all'individuazione e quindi all'adozione di misure per la sicurezza idraulica;
- c) Alla definizione di uno specifico piano di sicurezza relativo al rischio idraulico, da coordinarsi con i piani di protezione civile comunali e provinciali, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- d) all'adozione di particolari accorgimenti per impedire la dispersione di materiali inquinanti nel caso di eventi alluvionali.

- Nelle aree ad elevata pericolosità non saranno comunque consentite realizzazioni di impianti di lavorazione di tipo fisso.

- le previsioni di coltivazione che ricadono all'interno di aree di pertinenza fluviale saranno attuabili solo nel rispetto dell'art.9 delle norme dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico dei bacini regionali Toscana Costa ed Ombrone nonché nel rispetto dell'art.8 delle norme del vigente Piano di Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del Fiume Fiora. Nel territorio del Bacino Regionale del Fiume Ombrone lo studio della Regione Toscana denominato "verifica idrologica e idraulica del bacino del Fiume Ombrone e ricostruzione degli eventi del 29/10/2004 e 04/12/2004" costituisce riferimento applicativo per le aree di pertinenza fluviale.

6. In generale, l'analisi delle situazioni che possono determinare degrado farà specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- nelle aree collinari e montane: asportazioni di copertura vegetale e conseguente esposizione di ampie superfici all'azione degli agenti atmosferici, con innesco di fenomeni erosivi e di trasporto solido; cambiamento della morfologia locale e verticalizzazione del pendio; apertura di fratture esposte all'azione di agenti atmosferici con innesco di problemi di stabilità; impatto sul paesaggio per cambiamento cromatico dai colori della vegetazione naturale a quello delle superfici nude rocciose visibili a media e grande distanza; perdita del reddito forestale in caso di bosco ceduo produttivo;
- nelle aree di pianura e lungo i corsi d'acqua: asportazione del terreno agrario naturale, scavo di fosse profonde rispetto al piano di campagna originario, con effetti di fondo irregolare e

ristagni di acqua piovana; la messa a giorno della falda idrica non compatibile con gli indirizzi riportati nei commi precedenti.

Articolo 3 - Criteri per il ripristino ambientale delle cave dismesse

1. Nelle aree interessate da siti dismessi potenzialmente recuperabili, come individuati negli elaborati B. 5 e C. 13 del presente PAERP, i Comuni applicano i seguenti indirizzi:

- il recupero ambientale delle cave dismesse dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto 4 della parte II dell'elaborato 2 del PRAER;
- definiscono la problematica della riqualificazione ambientale, evidenziando le caratteristiche dell'eventuale degrado;
- stabiliscono regole dettagliate per le azioni di riqualificazione.

2. Oltre a quanto sopra riportato si adotteranno per il recupero ambientale delle cave dismesse, i seguenti:

- nei siti dismessi, le superfici degradate dalle attività estrattive dovranno essere restituite agli usi compatibili con l'insieme delle risorse presenti in sito. Nell'elaborato B.5.1. – “Cave Dismesse e Abbandonate potenzialmente recuperate”, sono individuate le tipologie di recupero possibile;
- in relazione alla situazione di degrado, alla caratterizzazione generale dei siti e al quadro degli obiettivi di ripristino, i Comuni definiranno l'area di intervento e le opere di recupero ambientale; queste ultime comprenderanno in linea di massima le seguenti azioni: rimodellamento delle scarpate; livellamento o ritombamento con il terreno accantonato in loco; riporto di nuovo terreno vegetale; semina e piantagione di specie erbacee, arbustive e arboree tipiche del contesto naturale; opere di drenaggio delle acque; nelle aree di pianura le opere di ripristino dovranno portare alla copertura vegetale totale delle superfici compromesse dagli scavi;
- per le finalità di cui al presente articolo potranno essere utilizzati gli schemi grafici di ripristino (sostegni di scarpate, ricostruzione dei substrati, rivestimento di canali, etc.) contenuti nella Scheda “risorse del sottosuolo” del P.T.C..

Articolo 3 Bis – Cave e zone di reperimento materiale storici.

1. Per il reperimento di materiali ornamentali storici, nell'ambito delle cave e delle zone individuate nell'elaborato C. 12 del presente PAERP, si applica la disciplina di cui al punto 3 della parte II dell'elaborato 2 del PRAER.

Indirizzi per la progettazione

Articolo 4 – Indirizzi per la progettazione

1. La progettazione per la coltivazione delle aree di cava deve contenere soluzioni ed accorgimenti atti a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali, nel rispetto della normativa di settore, dei contenuti del PRAER e di quanto qui di seguito riportato:

– la coltivazione deve mirare ad un ottimale e completo sfruttamento del giacimento abbattendo gli scarti di produzione; a tal fine il progetto motiverà le scelte circa la migliore tecnica e metodologia di coltivazione; il progetto deve contenere, anche mediante una stima quantitativa, l'accantonamento del suolo o di materiale lapideo non utilizzato o derivato da operazioni di scarto, da impiegare per le opere di sistemazione finale;

– qualora l'attività estrattiva interessi direttamente o indirettamente siti caratterizzati dalla presenza di emergenze geologiche (geotopi o geositi) o di patrimonio speleologico, si dovranno predeterminare le azioni di tutela e/o valorizzazione per i siti stessi;

- nel caso che l'attività estrattiva comporti la trasformazione di aree boscate, si dovranno prioritariamente adottare misure di compensazione (rimboschimento compensativo da realizzare in nuova area) secondo i criteri di cui all'articolo 44 della LRT 39/2000 e s.m.i. e dell'articolo 81 del regolamento forestale d'attuazione emanato con DPGRT 48/R/2003. Il progetto conterrà un elaborato descrittivo dell'area soggetta a trasformazione del bosco con l'adozione di una terminologia, per la definizione delle formazioni forestali, coerente con quella utilizzata ai fini della predisposizione della "carta dell'uso del suolo rurale" di cui all'art. 44, comma 5, punto a) del DPGRT n.48/R/2003. In tali aree, al termine della coltivazione, sono

comunque adottate metodologie di recupero e di sistemazione finale con riconduzione del sito estrattivo all'originaria destinazione d'uso forestale;

- per i ripristini vegetazionali deve essere previsto un “piano di coltura e conservazione” con l'elenco delle operazioni colturali da effettuarsi per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle popolazioni vegetali per un periodo di almeno cinque anni. Nei ripristini si dovranno usare specie arboree e arbustive nell'allegato A della LRT 39/2000 e s.m.i.

– sia in fase di esercizio che con il recupero e la sistemazione finale, si dovrà prestare particolare cura ed attenzione alla corretta regimazione delle acque superficiali, prevedendo il recapito dei deflussi nella rete idrica principale o nel più vicino ricettore naturale;

– ai fini della tutela del sistema idrico del sottosuolo, i progetti di coltivazione saranno corredati di una valutazione circa le eventuali modifiche indotte alla qualità delle acque di falda anche in relazione all'ingressione di acque dal mare o da processi di salinizzazione in atto. La valutazione farà riferimento al quadro conoscitivo disponibile presso i Bacini Regionali della Regione Toscana (Bacino Toscana Costa e F.Ombrone) nonché quello del PTC e degli S.P.T. comunali. Per gli scavi in falda sono prescritti studi di dettaglio circa la vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, finalizzati anche a verificare la composizione chimica e geologica del suolo, la velocità di scambio tra le acque superficiali e profonde e la velocità di movimento orizzontale della falda acquifera;

– la progettazione dovrà prestare particolare attenzione alla cura del rilascio delle acque, provenienti dal sito estrattivo nella rete idrica principale o nel ricettore naturale, anche mediante opportuni sistemi di decantazione o depurazione qualora necessari, con riferimento anche alla L.R. 31 maggio 2006, n. 20 e al relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR 8 settembre 2008 n. 46/R (artt. 39 e 40)”;

– per le prescrizioni localizzative delle aree estrattive, previste nel presente PAERP, interessate da aree potenzialmente soggette a frana, gli interventi sono condizionati al rispetto dei divieti e delle limitazioni previsti dalle norme dei vigenti piani di assetto idrogeologico per la stabilità dei versanti;

- per le prescrizioni localizzative che interessano Siti di Importanza regionale (SIR), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) si adotteranno le misure di mitigazione e compensazione, così come contenute nello Studio di Incidenza (redatto ai sensi della LRT 56/2000) allegato al presente piano;

- nelle aree di coltivazione dove sono presenti alberi di alto fusto o di particolare valore naturalistico e ambientale (querce, sughere,...) devono essere previsti adeguati sistemi di conservazione all'interno o nella zona limitrofa all'area estrattiva, quindi indicate le azioni tese a mitigare l'intervento sulle stesse;
- per gli scopi di tutela della qualità dell'aria, la progettazione terrà conto delle seguenti indicazioni:
 - a) impiego di mezzi meccanici con consumi contenuti in condizioni ottimali di combustione;
 - b) abbattimento delle polveri con getti idrici e inumidimento prima di ogni transito nelle aree di cantiere ed eventuale installazione di barriere arboree protettive;
 - c) impiego di viabilità esistente riducendo la realizzazione di nuovi accessi e corretta manutenzione della viabilità interna.